

Acconto IVA 2019

Gentile Cliente,

*con la stesura della presente circolare intendiamo informarla del fatto che il prossimo **27 dicembre 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2019.*

Tale scadenza è anche l'ultimo giorno entro cui versare il saldo IVA 2018 non pagato nei termini ed evitare il reato penale qualora l'importo omesso sia superiore a € 250.000.

Qualora volesse incaricarci della presentazione telematica del mod.F24 o fosse impossibilitato a effettuare il pagamento per mancanza di liquidità, si prega di prendere tempestivamente contatto con il ns Studio, per valutare l'eventuale ricalcolo e/o la regolarizzazione.

Premessa

Entro il 27 dicembre di ogni anno si deve procedere al versamento dell'acconto IVA per il mese/trimestre in corso.

Soggetti tenuti al versamento

Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano:

- liquidazioni e versamenti mensili, ex art. 1 del DPR 100/98;
- liquidazioni e versamenti trimestrali, ex art. 7 del DPR 542/99 e art. 74 c. 4 DPR 633/72.

Soggetti esonerati dal versamento

Sono esonerati coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- inizio dell'attività nel corso del 2019;
- versamento di un acconto inferiore a 103,29 euro;
- contribuenti mensili che hanno cessato l'attività entro il 1.12.2019;



- contribuenti trimestrali che hanno cessato l'attività entro il 1.10.2019;
- contribuenti mensili la cui liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 evidenzia un credito;
- contribuenti trimestrali "per natura" (art. 74 co. 4 DPR 633/72) la cui liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2018 evidenzia un credito;
- contribuenti trimestrali "per opzione" (art. 7 del D.P.R. 542/99) la cui dichiarazione IVA relativa al 2018 evidenzia un credito;
- contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, c.6 del D.P.R. 633/72;
- società, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398 del 1991;
- contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011 (contribuenti minimi);
- contribuenti che fruiscono del regime forfettario, ex art. 1, c. 54-89 della L. 190 del 2015.

I metodi di calcolo

I metodi per la determinazione dell'acconto IVA sono tre: **storico, previsionale e analitico.**

NB: Lo Studio elabora gli acconti sulla base del metodo storico.

Metodo storico
<p>In base a tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'importo dovuto nello stesso periodo dell'anno precedente.</p> <p>Il riferimento è quindi l'ammontare dell'IVA a debito risultante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018, per i contribuenti mensili; • dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2018, per i contribuenti trimestrali "per natura" (art. 74 co. 4 DPR 633/42); • dalla dichiarazione annuale relativa al 2017, per i contribuenti trimestrali "per opzione" (art. 7 del D.P.R. 542/99).

Metodo previsionale

Tale metodo si basa sulla stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31/12/2019.

Se si prevede che l'importo dell'IVA da liquidare sia inferiore a quello versato nello stesso periodo del 2018, **l'acconto dell'88% può essere calcolato su tale minore importo.**

Il dato previsionale deve essere considerato al netto dell'eventuale credito che si riporta dal mese/trimestre precedente.

NB: per non incorrere in sanzioni è necessario che l'acconto così calcolato non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento (mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2018).

Metodo analitico

Con tale metodo l'acconto è pari al 100% del debito che emerge da un'apposita liquidazione IVA fatta alla data del 20 dicembre.

Tale liquidazione deve tenere conto:

- delle operazioni effettuate dal 1/12 al 20/12 per i contribuenti mensili;
- delle operazioni effettuate dal 1/10 al 20/12 per i contribuenti trimestrali.

In sostanza si tratta di effettuare una liquidazione IVA "straordinaria" nella quale il contribuente dovrà tener conto sia delle operazioni attive **fatturate** sia delle operazioni attive effettuate sino alla data del 20/12 **ma non ancora fatturate.**

Sanzioni e ravvedimento operoso

L'insufficiente o mancato pagamento dell'acconto IVA viene punito con l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata**, oltre agli interessi di mora. Tale irregolarità potrà essere comunque sanata mediante l'istituto del ravvedimento operoso, versando sanzioni ridotte e interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente lo 0,8% annuo).

Profili penali

L'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 prevede che **"è punito con la reclusione da sei mesi a due anni** chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare **superiore a euro 250.000** per ciascun periodo d'imposta".

NB: si fa presente che ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo, tale reato non è punibile "se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso".

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.